

D.g.r. 14 dicembre 2011 - n. IX/2667

Aggiornamento della disciplina dei saldi (art. 115, l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere") - Revoca della d.g.r. 17 novembre 2010 n. IX/785

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate:

- la l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» ed in particolare l'art. 115 in cui si prevede che i due periodi dell'anno in cui gli operatori commerciali possono effettuare le vendite di fine stagione devono essere determinati dalla Giunta Regionale tenuto conto delle consuetudini locali e sentite le Camere di Commercio, le Associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative e le Associazioni dei consumatori;
- la d.g.r. 17 novembre 2010 n. IX/785 con la quale si stabilisce di fissare come data di inizio:
 - per i saldi invernali, il 6 gennaio di ogni anno
 - per i saldi estivi, il primo sabato del mese di luglio

Visto il documento di indirizzi unitari per l'individuazione della data di inizio dei saldi, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 24 marzo 2011;

Dato atto che il documento sopra citato individua, al fine di favorire unitariamente misure a tutela della concorrenza, la data di inizio delle vendite di fine stagione, indicando le seguenti scadenze:

- il primo giorno feriale antecedente l'Epifania
- il primo sabato del mese di luglio

Ritenuto, in applicazione dell'art. 115 della l.r. n. 6/2010, di rideterminare le date di decorrenza delle vendite di fine stagione secondo le modalità sopra richiamate, anche al fine di consentire agli operatori, successivamente alla festività di capodanno, l'allestimento dei locali di vendita, garantendo l'adeguata informazione al consumatore come previsto dall'art. 117 della l.r. n. 6/2010;

Sentiti i soggetti di cui all'art. 115 comma 2 della l.r. n. 6/2010 sopra citata;

Ritenuto, pertanto, di revocare la d.g.r. 17 novembre 2010 n. IX/785;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di determinare le date di decorrenza delle vendite di fine stagione, di cui all'art. 115 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6, nel modo seguente:

- per i saldi invernali, il primo giorno feriale antecedente l'Epifania di ogni anno
- per i saldi estivi, il primo sabato del mese di luglio

2) di revocare la d.g.r. 17 novembre 2010 n. IX/785;

3) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni